

Allegato "B" alla raccolta n.434

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI - OGGETTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione.

Ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 è costituita una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica denominata "PUBLISERVIZI S.p.A.", regolata dagli articoli 2325 e seguenti e 2449 e seguenti del codice civile.

Art. 2 - Sede.

La società ha la sede in Empoli, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

L'istituzione o soppressione di filiali, uffici, sedi secondarie e sportelli nel territorio dei Comuni soci potrà essere deliberata dal consiglio di amministrazione; per l'apertura di dette unità locali nel territorio di Comuni non soci occorrerà il consenso dell'assemblea ordinaria.

Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie.

Art. 3 - Durata.

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 - Soci.

Possono essere soci della "PUBLISERVIZI S.p.A." i Comuni e le Province della Regione Toscana, gli enti pubblici, gli enti pubblici economici, le associazioni delle categorie economiche, le associazioni rappresentative del movimento cooperativo, gli istituti e le aziende di credito.

Possono altresì essere soci altri soggetti di diritto pubblico e di diritto privato.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dell'eventuale revisore contabile per tutti i rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

Art. 5 - Oggetto.

1. La società è costituita per i seguenti fini:

- a) studi, ricerche, consulenze e assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e alle società partecipate nel settore dei pubblici servizi esercitati direttamente o indirettamente;
- b) servizi amministrativi, tecnici, commerciali, per conto degli Enti pubblici e delle società partecipate e coordinamento finanziario delle società partecipate;
- c) svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra di: progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, trasporto e autotrasporto, ricerca, programmazione e promozione;
- d) assistenza operativa alle autorità competenti ed esercizio, su loro delega, delle attività di monitoraggio ambientale;
- e) svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidi-

diaria a quella di istituto, compresa l'attività editoriale per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza sulle problematiche collegate alle questioni idriche, energetiche ed ambientali;

f) servizi di arredo urbano;

g) impianto ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione, telematiche e di telecomunicazione;

h) impianto ed esercizio delle reti semaforiche;

i) esercizio di farmacie nei limiti e con le modalità consentite dalla legge.

Non possono essere svolte le attività riservate esclusivamente agli iscritti ad albi professionali.

2. La società può promuovere la costituzione o partecipare a società, consorzi di diritto privato ed altre forme associative che abbiano per oggetto attività strumentali o complementari o comunque collegate a quelle elencate al precedente paragrafo e che possano operare anche per conto terzi.

3. La società potrà continuare ad esercitare le seguenti attività, già contemplate all'articolo 5 dello statuto di "Publisher S.p.A.", sino a che dette attività non saranno state integralmente trasferite ad altre nuove società da essa controllate o partecipate:

a) ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso;

b) trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo, gestione delle reti fognarie e di impianti di depurazione delle acque reflue;

c) tutte le attività inerenti il ciclo integrato delle acque così come previsto dalla legge numero 36/1994;

d) produzione, trasporto, trattamento e distribuzione del gas per usi plurimi;

e) produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate, anche mediante trasformazione dei rifiuti di prodotti vegetali e simili e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;

f) gestione e manutenzione impianti termici di edifici scolastici e pubblici in genere;

g) smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, industriali, tossici e nocivi in tutte le categorie e fasi identificate dalle vigenti leggi;

h) gestione dei servizi di igiene urbana che, pur non facendo specifico riferimento a quanto previsto alla lettera i) siano comunque collegati o connessi a problematiche di salvaguardia di situazioni ambientali e igieniche;

i) gestione di servizi complementari a quelli di igiene urbana anche relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria dalle varie forme di inquinamento;

l) svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra di progettazione, co-

struzione e manutenzione di impianti e mezzi, trasporto e autotrasporto, ricerca, programmazione e promozione:

m) assistenza operativa alle autorità competenti ed esercizio, su loro delega, delle attività di monitoraggio ambientale;

n) svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria a quella di istituto;

o) gestione dei servizi di igiene urbana nel complesso delle attività di raccolta, stoccaggio, autotrasporto, trasporto, trattamento, smaltimento e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interni ed esterni speciali, tossici e nocivi compresa l'attività di pulizia delle strade;

p) la gestione, costruzione, manutenzione di impianti per il tempo libero, per lo sport, per la cura del corpo, per la balneazione a scopo ludico e terapeutico, impianti termali e sanitari;

q) gestione di boschi, di verde pubblico, di impianti sportivi e ricreativi in genere, palazzetti dello sport e stadi, compresa all'interno degli stessi la somministrazione di cibi e bevande;

r) gestione e manutenzione di parcheggi ed in genere di impianti di proprietà degli enti locali, nonché la gestione di servizi che necessitano di un'organizzazione di tipo industriale;

s) commercializzazione di attrezzature, tecnologie e materiali attinenti e/o derivanti dal ciclo di raccolta, trattamento e/o lavorazione dei rifiuti; autotrasporto anche dei rifiuti in conto terzi e/o materiali riutilizzabili; gestione di impianti ambientali e recupero di aree degradate.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - CONTRIBUTI

Art. 6 - Capitale sociale.

Il capitale della società è di Euro 31.621.353,72.= (trentunomilioneiseicentoventunomilatrecentocinquantatre virgola settantadue) ed è diviso in numero 6.116.316.= (seimilioneicentosedicimilatrecentosedici) di azioni nominative da Euro 5,17 (cinque virgola diciassette) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse; in caso di aumento del capitale è riservato agli azionisti il diritto di opzione.

Art. 7 - Partecipazioni dei Comuni.

I Comuni soci, convenzionati con la società o sue controllate per la gestione di almeno un servizio, devono mantenere una partecipazione prevalente nel capitale, mai complessivamente inferiore al 50,1% (cinquanta virgola uno per cento) dello stesso.

In caso di aumento del capitale i Comuni soci di cui al paragrafo precedente esercitano il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 50,1% (cinquanta virgola uno per cento).

Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente da parte dei Comuni di cui al primo paragrafo, la società si scioglie a norma dell'articolo 2484 numero 6 del codice civile.

Ciascun socio diverso dai Comuni di cui al primo paragrafo non può avere singolarmente una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) al capitale della società.

Art. 8 - Azioni.

Ogni azione è indivisibile, obbligatoriamente nominativa e dà diritto ad un voto nelle assemblee; in caso di comproprietà tutti i diritti devono essere esercitati a mezzo di un rappresentante comune.

Il regime di eventuali nuove azioni portanti diritti diversi dalle azioni già emesse saranno regolati con la delibera che provvede all'emissione.

Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né essere gravati da alcuna forma di garanzia.

Art. 9 - Diritto di prelazione.

Quando un socio intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione, deve offrirli agli altri soci che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, ferme le disposizioni dell'articolo 2441 del Codice civile.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, le azioni o i relativi diritti di opzione possono essere trasferiti a persone diverse da quelle indicate, nel rispetto degli articoli 4 e 7 del presente statuto.

Il diritto di prelazione è comunque escluso nel caso in cui all'acquisto o alla alienazione proceda la società stessa.

Art. 10 - Certificati azionari.

La società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato; può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il presidente.

La qualifica di azionista, per i rapporti con la società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

Art. 11 - Obbligazioni.

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2412 del Codice civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 12 - Contributi alla società.

Per la realizzazione del proprio oggetto sociale la società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare di quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

L'acquisizione della gestione di servizi dai soci o in convenzione od in concessione da terzi e l'estensione delle reti e ogni altro investimento durevole è subordinata alla verifica del ritorno economico dell'investimento e della gestione del

servizio stesso.

Il consiglio di amministrazione deve dare atto della economicità nella delibera di approvazione.

Art. 13 - Il recesso è ammesso solo nelle ipotesi previste dalla legge e verrà esercitato nelle forme e nei termini previsti dalla legge stessa.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 14 - Organi.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente
- d) il collegio sindacale.

TITOLO IV

L'ASSEMBLEA

Art. 15 - Attività dell'assemblea.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli atti di sua competenza previsti da legge ed inoltre approva il bilancio di previsione, che deve comprendere la definizione delle politiche tariffarie, la definizione del piano periodico degli investimenti e il piano dei finanziamenti.

L'assemblea degli azionisti, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo nei termini di legge, anche fuori dalla sede sociale o in un diverso comune, purché in territorio italiano.

Ove consentito dalla legge, l'assemblea è convocata con raccomandata con avviso di ricevimento da far pervenire almeno otto giorni prima al domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dell'eventuale revisore, fatta salva comunque la facoltà per l'organo amministrativo di ricorrere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in alternativa all'invito diretto.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; nei confronti dei componenti di detti organi non presenti dovrà essere provveduto alla comunicazione prevista dalla legge a cura degli amministratori.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a 180 giorni.

L'assemblea straordinaria, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, è convocata in qualsiasi momento in cui il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

Art. 16 - Partecipazione all'assemblea.

All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti

nel libro dei soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.

All'assemblea può altresì partecipare, qualora, la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società mediante delega scritta.

L'assemblea può essere tenuta con interventi dislocati in più luoghi indicati nell'avviso di convocazione, contigui o meno ed audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione, ad eccezione dell'assemblea in forma totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 17 - Svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo sarà essa stessa a nominare il Presidente.

L'assemblea provvede alla nomina del suo segretario, scelto anche fra le persone estranee alla società.

Nell'assemblea straordinaria le funzioni di segretario dovranno essere affidate ad un notaio.

La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea, spetta al Presidente.

Art. 18 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.

La validità della costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è regolata dagli articoli 2364 e seguenti del Codice civile.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria delibera:

- in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale; tale maggioranza deve essere ottenuta con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli enti soci;
- in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 2369 del codice civile.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - Nomina e composizione del consiglio di amministrazione.

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione che dura in carica un triennio ed è composto da un numero di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici). Il numero degli amministratori è determinato dall'assemblea, in base alle leggi vigenti.

Art. 20 - Poteri del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione provvede, con ogni e più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile, a uno dei suoi membri, che assume la qualifica di amministratore delegato ed al quale competerà la rappresentanza della società verso i terzi per gli atti concernenti le proprie attribuzioni.

Art. 21 - Convocazione del consiglio.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e, in caso di suo impedimento, dal consigliere più anziano, di solito nella sede della società o in altro luogo in Toscana, con lettera raccomandata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi d'urgenza, con telegramma o fax da spedire almeno quarantotto ore prima.

La convocazione ha luogo quando il presidente ne ravvisi l'opportunità ed almeno una volta ogni bimestre, oppure quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli amministratori in carica.

Art. 22 - Validità' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Le adunanze del consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

TITOLO VI

IL PRESIDENTE

Art. 23 - Poteri del presidente.

Il presidente è nominato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina del consiglio di amministrazione.

Il presidente dovrà essere nominato fra i membri designati dai

Comuni di cui al primo paragrafo dell'articolo 7.

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, controlla la regolare gestione della società riferendone al consiglio stesso, dà attuazione alle delibere consiliari, ha la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito ad ogni effetto dall'amministratore più anziano di età; la firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

Il presidente rappresenta la società nelle assemblee delle società controllate. Egli provvede a votare le deliberazioni di nomina degli amministratori delle società controllate su designazione dell'assemblea della società.

TITOLO VII

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 24 - Nomina e composizione del collegio sindacale.

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea e che devono essere scelti tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Diversamente il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale ne determina il corrispettivo.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 25 - Requisiti degli amministratori e dei sindaci.

Gli amministratori e i sindaci sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza.

TITOLO VIII

BILANCI E RELAZIONI

Art. 26 - Bilancio.

L esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, unitamente alle relazioni sulla gestione, redatte dal consiglio di amministrazione in conformità agli articoli 2427 e 2428 del codice civile e dal collegio sindacale (articolo 2429 codice civile), è presentato all'assemblea per l'approvazione nei termini di cui al precedente articolo 15.

Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

L'assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

Il bilancio è, di norma, annualmente certificato da società di revisione iscritte alla CONSOB, ai sensi dell'articolo 27 n. 1 della legge 26 febbraio 1982 numero 51.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - Cause di scioglimento.

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge e dal presente statuto.

Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, il consiglio di amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea dei soci, per deliberare sulla liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore o dei liquidatori.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca dei liquidatori valgono le disposizioni stabilite in materia dall'articolo 2487 del codice civile

TITOLO X

NORME FINALI

Art. 28 - Norme finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i suoi azionisti, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e per le quali non è previsto l'intervento del pubblico ministero, saranno deferite ad un arbitro unico.

L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di nomina da parte

dell'interessato più diligente; in difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nominato dal Presidente della Corte di Appello di Firenze su istanza della parte interessata più diligente.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

F.to: Stanghellini Lorenzo, **Giovanni Cerbioni Notaio.**

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 C. 5 D.Lgs. n. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato a Firenze il 29/10/2014 al n. 17371/1T.

Copia rilasciata ad uso della C.C.I.A.A.

Bollo assolto ai sensi del Decreto 22.2.2007 mediante MUI.